

## **REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE**

## INDICE

CAPITOLO 1	3			
Amministrazione – Sorveglianza e manutenzione				
Art. 1 Amministrazione				
Art. 2 Sorveglianza	3			
Art. 3 Manutenzione ordinaria e pulizia	3			
Art 4 Tasse	3			
Art. 5 Orari di apertura	3			
CAPITOLO II				
Piano di utilizzazione - Destinazione delle aree	3			
Art. 6 Piano di utilizzazione	3			
CAPITOLO III	3			
Inumazione settori A, B, C				
Art. 7 Assegnazione tombe	3			
Art. 8 Durata della concessione e rinnovo	3			
Art. 9 Posa di monumenti	3			
Art. 10 Inizio della concessione per monumenti	3			
Art. 11 Monumenti doppi	3			
Art. 12 Tassa di concessione per monumenti doppi				
Art. 13 Domanda per posa di monumenti				
Art. 14 Altezza dei monumenti	4			
Art. 15 Dimensione dei tumuli	4			
Art. 16 Profondità delle fosse	4			
CAPITOLO IV				
Inumazione bambini settore D	4			
Art. 17 Assegnazione tombe	4			
Art. 18 Durata della concessione	4			
Art. 19 Posa di monumenti	4			
Art. 20 Inizio della concessione per monumenti	4			
Art. 21 Domanda per posa di monumenti				
Art. 22 Altezza dei monumenti				
Art. 23 Dimensione dei tumuli				
Art. 24 Profondità delle fosse				
CAPITOLO V				
Cinerari settore E				
Art. 25 Assegnazione dei cinerari				
Art. 26 Durata della concessione				
Art. 27 Iscrizioni				
Art. 28 Deposizioni ceneri	5			
Art. 29 Deposizione ossa				
Art. 30 Deposizione ceneri al di fuori del cinerario				
CAPITOLO VI				
Colombari settore F				
Art. 31 Assegnazione dei colombari				
Art. 32 Durata della concessione	5			



Art. 33 Iscrizioni	5
CAPITOLO VII	5
Tasse	5
Art. 34 Tasse	5
Art.35 Inumazione non domiciliati ed esumazioni	6
CAPITOLO VIII	6
Manutenzione dei monumenti - Piantagioni	6
Art. 36 Manutenzione dei monumenti	
Art. 37 Decoro	6
Art. 38 Piantagioni sulle tombe	6
CAPITOLO IX	6
Polizia mortuaria	6
Art. 39 Registro delle sepolture	6
Art. 40 Diritto alla inumazione	6
Art 41. Autorizzazione alle sepolture	6
Art. 42 Ricupero dei resti e rioccupazione tomba	6
Art. 43 Confezionamento dei cofani	6
Art. 44 Contenuto di un cofano	6
Art. 45 Esumazioni	7
CAPITOLO	
X Danneggiamenti - Responsabilità	7
Art. 46 Danni e sfregi	7
Art. 47 48 Responsabilità	7
CAPITOLO XI	
Disposizioni varie	
Art. 49 Divieto di appoggio al muro del Cimitero	
Art. 50 Piantagioni a confine	
Art. 51 Divieto di atti consecutivi	
Art. 52 Animali	
Art. 53 Lavori in Cimitero	
CAPITOLO XII	
Camere mortuarie	
Art. 54 Disponibilità	
CAPITOLO XIII	
Disposizioni finali	
Art. 55 Riferimento alla Legge sanitaria	
Art. 56 Entrata in vigore	.8



## CAPITOLO 1 Amministrazione – Sorveglianza e manutenzione

## **Art. 1 Amministrazione**

L'amministrazione del Cimitero compete al Municipio.

## Art. 2 Sorveglianza

La sorveglianza è esercitata dal Municipio, attraverso i suoi organi tecnici. La popolazione è invitata alla collaborazione.

## Art. 3 Manutenzione ordinaria e pulizia

La manutenzione ordinaria e la pulizia sono affidate al Municipio.

#### **Art 4 Tasse**

Le tasse di concessione e rinnovo sono fissate al capitolo VII (art. 34 e 35).

## Art. 5 Orari di apertura

Di regola il Cimitero rimane aperto dalle ore 7.30 alle 20.00 durante i mesi da aprile a settembre e dalle 7.30 alle 17.00 durante i mesi da ottobre a marzo.

## CAPITOLO II Piano di utilizzazione - Destinazione delle aree

#### Art. 6 Piano di utilizzazione

L'area cimiteriale è suddivisa secondo un piano di utilizzazione che comprende i seguenti settori:

- settore A: tombe con concessione per 50 anni;
- settore B, C: tombe con concessione per 20 anni;
- settore D: tombe bambini fino a 12 anni con concessione per 20 anni;
- settore E: cinerari con concessione per 20 anni;
- settore F: colombari con concessione per 20 anni.

## CAPITOLO III Inumazione settori A, B, C

## Art. 7 Assegnazione tombe

Le tombe per inumazione di salme sono assegnate secondo l'ordine di disponibilità nei campi.

#### Art. 8 Durata della concessione e rinnovo

<sup>1</sup>La durata della concessione per sepolture nel settore A è di 50 anni, e di 20 anni nei settori B e C.

<sup>2</sup> Alla scadenza alla scadenza la concessione può essere rinnovata per ulteriori periodi di 20 anni nel settore A, e per ulteriori periodi di 5 anni per i settori B e C. Il Municipio con un preavviso di 6 mesi avviserà i concessionari o i loro successori in diritto.

## Art. 9 Posa di monumenti

È concessa la posa di monumenti. Non è considerata monumento la semplice targa che non superi i cm. 50 x 50.

## Art. 10 Inizio della concessione per monumenti

Il periodo di concessione si conta dal 1. gennaio dell'anno successivo al decesso. Nel caso di tombe multiple è determinante la data dell'ultima tumulazione.

## Art. 11 Monumenti doppi

È concessa la possibilità di posare monumenti doppi.



## Art. 12 Tassa di concessione per monumenti doppi

La tassa di concessione s'intende moltiplicata per due a quella percepita per il singolo monumento.

## Art. 13 Domanda per posa di monumenti

La posa di monumenti è soggetta ad autorizzazione municipale. Ogni domanda deve essere corredata con piani (pianta – sezione – facciata) in duplice copia e con una relazione tecnica indicante i seguenti elementi: dimensioni – materiali – iscrizioni epigrafiche.

### Art. 14 Altezza dei monumenti

I nuovi monumenti posati nei settori A, B e C non possono superare l'altezza di metri 1,50.

#### Art. 15 Dimensione dei tumuli

La dimensione dei tumuli è di 1,80 x 80.

#### Art. 16 Profondità delle fosse

Le fosse per la sepoltura di salme di adulti devono avere la profondità minima di metri 1,80. Ove si prevede la sepoltura di un'altra salma nella stessa tomba, la profondità sarà aumentata a 2,20.

## CAPITOLO IV Inumazione bambini settore D

## Art. 17 Assegnazione tombe

Le tombe per inumazione di salme di bambini sono assegnate secondo l'ordine di disponibilità nei campi.

### Art. 18 Durata della concessione

La concessione per le tombe dei bambini ha la durata di 20 anni e può essere rinnovata alla scadenza, a seconda della disponibilità di spazio e a giudizio del Municipio, per ulteriori periodi di 5 anni.

## Art. 19 Posa di monumenti

È concessa la posa di monumenti. Non è considerata monumento la semplice targa che non superi i cm. 50 x 50.

## Art. 20 Inizio della concessione per monumenti

Il periodo di concessione si conta dal 1. gennaio dell'anno successivo al decesso. Il periodo di concessione scade, indipendentemente dalla data di posa del monumento, con lo spirare del periodo di concessione.

## Art. 21 Domanda per posa di monumenti

La posa di monumenti è soggetta ad autorizzazione comunale analogamente a quanto prescritto dall'art. 13.

## Art. 22 Altezza dei monumenti

I monumenti posati entro i campi del settore D non devono superare l'altezza di metri 1,00.

## Art. 23 Dimensione dei tumuli

La dimensione dei tumuli è di metri 1,50 x 0,50.

## Art. 24 Profondità delle fosse

Le fosse per la sepoltura di salme di bambini devono avere la profondità minima di metri 1,50.



## CAPITOLO V Cinerari settore E

## Art. 25 Assegnazione dei cinerari

I cinerari sono assegnati secondo le disponibilità e in ordine progressivo.

#### Art. 26 Durata della concessione

La durata della concessione è di 20 anni. Alla scadenza la concessione può essere rinnovata, a seconda della disponibilità di spazio e a giudizio del Municipio, per ulteriori periodi di 10 anni.

### Art. 27 Iscrizioni

Le iscrizioni sono limitate al nome, al cognome e all'anno di nascita e di morte. Può essere aggiunta una fotografia. Le iscrizioni e le dimensioni della fotografia sono uniformi. Sono curate dall'Ufficio tecnico comunale a spese dei richiedenti.

## Art. 28 Deposizioni ceneri

In ogni cinerario possono essere riposte le ceneri solo se contenute in apposite urne. A dipendenza del tipo di cinerario possono essere riposte 2 o 4 urne.

## Art. 29 Deposizione ossa

Il cinerario può servire anche quale ossario. I resti di ossa devono essere riposti in apposite urne o cassette.

## Art. 30 Deposizione ceneri al di fuori del cinerario

La deposizione di urne cinerarie è riservata al settore E dei cinerari. Il Municipio potrà concedere deroghe.

## CAPITOLO VI Colombari settore F

## Art. 31 Assegnazione dei colombari

I colombari sono assegnati secondo la disponibilità e in ordine progressivo.

## Art. 32 Durata della concessione

La durata della concessione è di 20 anni. Alla scadenza la concessione può essere rinnovata, a seconda della disponibilità di spazio e a giudizio del Municipio, per ulteriori periodi di 10 anni.

## Art. 33 Iscrizioni

Le iscrizioni sono limitate al nome, al cognome e all'anno di nascita e di morte. Può essere aggiunta una fotografia. Le iscrizioni e le dimensioni della fotografia sono uniformi. Sono curate dall'Ufficio tecnico comunale a spese dei richiedenti.

## CAPITOLO VII Tasse

## Art. 34 Tasse

Per la tassa di concessione, rispettivamente di rinnovo, vengono stabiliti i seguenti importi:

<u>Settore</u>	<u>Concessione</u>	<u>Rinnovo</u>
Α	Fr. 700.00/mq	Fr. 1'000.00
BeC	Gratuita	Fr. 200.00
D	Gratuita	Fr. 100.00
E	Gratuita (semplici)	Fr. 200.00 (semplici)
	Fr. 500.00 (doppi)	Fr. 400.00 (doppi)
F	Fr. 1'500.00	Fr 800.00



### Art.35 Inumazione non domiciliati ed esumazioni

<sup>1</sup>Per i casi particolari (art. 40 Regolamento del Cimitero, paragrafo \$) si preleva una tassa di Fr. 500.00 oltre alla tassa di concessione.

<sup>2</sup> Per le esumazioni la tassa è di Fr. 300.00, oltre alle spese.

# CAPITOLO VIII Manutenzione dei monumenti - Piantagioni

## Art. 36 Manutenzione dei monumenti

I concessionari o i loro successori in diritto dei monumenti hanno l'obbligo di curare la manutenzione, per il dovuto decoro e per ragioni di sicurezza. Qualora i concessionari o i loro successori in diritto, richiamati, non dovessero dar seguito entro 3 mesi, il Municipio è autorizzato a fare rimuovere il monumento, senza restituzione delle tasse pagate ed a mettere a loro carico le spese.

## Art. 37 Decoro

Il Municipio provvede a mantenere, in ogni caso, il decoro delle tombe.

## Art. 38 Piantagioni sulle tombe

Sono ammesse solo piante ornamentali che non superano l'altezza di metri 1,00 e devono essere contenute nello spazio loro riservato. Piante abusive vengono rimosse senza preavviso.

## CAPITOLO IX Polizia mortuaria

## Art. 39 Registro delle sepolture

Presso l'Ufficio tecnico comunale è tenuto il registro delle sepolture, separato secondo i settori del Cimitero, dal quale risultano i seguenti elementi: cognome e nome del defunto data del decesso data della sepoltura data della cremazione durata delle concessioni concessionario o loro successori in diritto della tomba

### Art. 40 Diritto alla inumazione

Possono essere inumate salme di persone che: - al momento del decesso erano domiciliate nel Comune - pur non avendo il domicilio, hanno il posto in una tomba del settore A - sono morte sul territorio del Comune purché non siano in case di cura o asili per anziani. § In casi particolari (ad esempio attinenti di Porza) il Municipio può derogare alle norme di cui sopra (art. 35 cpv. 1).

## Art 41. Autorizzazione alle sepolture

Non si dà luogo a sepolture senza autorizzazione del Municipio.

## Art. 42 Ricupero dei resti e rioccupazione tomba

Al momento del ricupero di un'area (spurgo) i resti di ossa vengono depositati nell'ossario comune. I famigliari che lo desiderano possono fare raccogliere i resti a condizione che vengono messi in apposite urne o cassette e riposti in un cinerario.

### Art. 43 Confezionamento dei cofani

Per le tumulazioni in terra nel campo è obbligatoria la cassa in legno dolce (settori B e D). Per le tumulazioni in loculi e colombari è obbligatoria la doppia cassa, di cui quella interna in zinco saldata a fuoco e con valvola di scarico (settori A e F). Le urne per i cinerari devono essere di metallo o di altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse (settore E).

## Art. 44 Contenuto di un cofano

In un cofano deve essere racchiusa una sola salma. È fatta eccezione per la madre morta di parto e suo figlio morto con lei.



#### Art. 45 Esumazioni

Salvo in caso d'inchiesta all'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento cantonale competente, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura. Le esumazioni consentite prima di questo tempo devono avere luogo alla presenza del medico delegato e di un municipale.

## CAPITOLO X Danneggiamenti - Responsabilità

## Art. 46 Danni e sfregi

L'autore di danni e sfregi è punito con una multa che può raggiungere un importo massimo di Fr. 1'000. È riservata l'azione penale (art. 145 e 380 CPS).

## Art. 47.-. 48 Responsabilità

I concessionari o i loro successori in diritto sono responsabili per danni causati dalla caduta o dal cedimento di monumenti. È esclusa ogni responsabilità del Comune Durante la posa di monumenti o in occasione di altri lavori, i committenti sono responsabili per eventuali danni causati a persone o cose di proprietà del Comune o di terzi.

## CAPITOLO XI Disposizioni varie

## Art. 49 Divieto di appoggio al muro del Cimitero

Nessun proprietario di terreno confinante con il Cimitero può appoggiare opere o fare deposito alcuno, al muro perimetrale.

## Art. 50 Piantagioni a confine

Non si può fare piantagione di sorta a confine con il muro di cinta del Cimitero, salvo accordo con il Municipio.

## Art. 51 Divieto di atti consecutivi

Entro il recinto del Cimitero non può essere eseguito alcun atto esecutivo ai sensi della Legge federale sulle esecuzioni e sui fallimenti.

## Art. 52 Animali

È vietata l'introduzione di animali in Cimitero

## Art. 53 Lavori in Cimitero

Ogni lavoro di posa o di manutenzione dei monumenti o altro, non può essere eseguito durante i giorni festivi e durante il periodo dal 30 ottobre al 5 novembre.

## CAPITOLO XII Camere mortuarie

## Art. 54 Disponibilità

Il Cimitero è dotato di 2 camere mortuarie, che sono a disposizione secondo le indicazioni del Municipio.

# CAPITOLO XIII Disposizioni finali

## Art. 55 Riferimento alla Legge sanitaria

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento valgono le disposizioni della Legge sanitaria cantonale.



## Art. 56 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore per decisione del Municipio, dopo scadenza dei termini di ricorso e referendari. Vengono abrogate tutte le disposizioni dei regolamenti precedenti.

Approvato dal Municipio di Porza con risoluzione municipale no. 259/93 del 23 novembre 1993.

Per il Municipio di Porza Il Sindaco: Il Segretario: Dr. Mario Ferrari Francesco Brasi

Approvato dal Consiglio comunale con risoluzione no. 11/94 del 12 dicembre 1994.

Per ilo Consiglio comunale di Porza Il Presidente: Il Vice Segretario: Dr. Damiano Castelli Walter De Vecchi

Ratificato dal Dipartimento delle istituzioni - Divisione degli interni, sezione enti locali, il 10 aprile 1995.